



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

## NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

# Costruzioni per la protezione civile e accantonamenti delle truppe

Nota esplicativa antincendio 1002  
"Misure di protezione antincendio per impianti della protezione civile  
e accantonamenti delle truppe utilizzati in tempo di pace"  
Edizione 1994

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Nota:

Per l'ultimo aggiornamento della presente nota esplicativa antincendio si prega di consultare il sito  
<http://paconline.vkf.ch>

Il documento può essere richiesto presso:  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio  
Bundesgasse 20  
Casella postale  
CH - 3001 Berna  
Tel 031 320 22 22  
Fax 031 320 22 99  
E-mail [mail@vkf.ch](mailto:mail@vkf.ch)  
Internet [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Indice

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Scopo</b>                               | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Campo di applicazione</b>               | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Requisiti di protezione antincendio</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Vie di fuga                                | 4        |
| 3.2      | Porte e uscite                             | 4        |
| 3.3      | Allestimenti interni                       | 4        |
| 3.4      | Segnalazione e illuminazione di sicurezza  | 4        |
| 3.5      | Impianti di rivelazione d'incendio         | 5        |
| 3.6      | Dispositivi di spegnimento                 | 5        |
| <b>4</b> | <b>Comportamento in caso di incendio</b>   | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Ulteriori disposizioni</b>              | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Disposizioni finali</b>                 | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Validità</b>                            | <b>5</b> |

## 1 Scopo

La presente nota esplicativa antincendio indica l'applicazione per analogia delle misure di protezione antincendio secondo quanto esposto dall'AICAA per l'utilizzo, al di fuori delle destinazioni di servizio, di impianti e strutture del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), relativamente a opere difensive e rifugi speciali (TWS 82), utilizzati per scopi diversi dalla protezione civile, la cui gestione è cantonale o comunale.

## 2 Campo di applicazione

1 L'utilizzo per scopi diversi da quelli della protezione civile o militari si ha quando opere per la protezione civile, rifugi speciali (TWS 82) o accantonamenti delle truppe vengono utilizzati come locali di riunione (esposizioni, discoteche, raduni giovanili, prove teatrali ecc), come alloggiamenti (colonie di vacanze, corsi, ospitalità per rifugiati ecc.) o come deposito.

2 È obbligatorio soddisfare i requisiti relativi alla protezione antincendio sia per i locali di riunione e alloggio, sia per gli utilizzi misti, quali depositi ecc.

3 Per la lunghezza delle vie di fuga e la concentrazione di persone valgono le disposizioni della direttiva antincendio "[Vie di fuga e di soccorso](#)".

## 3 Requisiti di protezione antincendio

### 3.1 Vie di fuga

1 Le vie di fuga devono portare direttamente all'aperto attraverso scale e corridoi.

2 Se la concentrazione di persone è superiore a 50 devono essere disposte due vie di fuga indipendenti l'una dall'altra. I cunicoli di evacuazione e le uscite di emergenza della Pci non vengono considerate come vie di fuga ai fini della protezione antincendio.

### 3.2 Porte e uscite

1 In caso di utilizzo per scopi diversi da quelli militari e della protezione civile, le porte blindate di accessi e vie di fuga devono essere sempre aperte. Le chiusure devono essere porte EI 30.

2 Le porte devono potersi aprire in direzione di fuga, fatta eccezione per le porte blindate.

### 3.3 Allestimenti interni

1 Non è ammesso realizzare arredamenti interni con materiali facilmente combustibili.

2 Le decorazioni devono essere in materiale difficilmente combustibile (indice di combustibilità 5.1).

3 In caso di incendio i materiali non devono produrre gocciolamenti incandescenti, né sviluppare gas tossici.

### 3.4 Segnalazione e illuminazione di sicurezza

1 Le vie di fuga devono essere segnalate a una distanza massima dal suolo di 1,0 m.

2 I locali e le vie di fuga devono essere dotati di un'illuminazione di sicurezza. Gli ostacoli, quali spigoli e soglie, devono essere indicati mediante una segnaletica fotoluminescente supplementare.

### **3.5 Impianti di rivelazione d'incendio**

1 In caso di locali di alloggiamento che ospitano oltre 100 persone, è obbligatorio installare un impianto di rivelazione d'incendio, a meno che non sia predisposta una sorveglianza continua.

2 Le installazioni utilizzate in modo intensivo a scopi sanitari e i rifugi delle case di riposo e di cura devono essere integrati nel concetto di protezione antincendio delle altre costruzioni e impianti.

### **3.6 Dispositivi di spegnimento**

1 In prossimità delle uscite devono essere installati posti di spegnimento fissi in numero sufficiente, con tubi flessibili lunghi fino a 40 m e lance a getto multiplo.

2 Devono essere disponibili estintori portatili adatti secondo quanto indicato dalle autorità di protezione antincendio o dal DDPS.

## **4 Comportamento in caso di incendio**

1 Il personale addetto deve essere istruito in merito alle misure da adottare e al comportamento da tenere in caso di incendio.

2 Queste informazioni devono essere pubblicate dal gestore in un regolamento interno che deve essere affisso in modo ben visibile.

## **5 Ulteriori disposizioni**

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate [nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA](#) (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://paconline.vkf.ch>).

## **6 Disposizioni finali**

1 L'autorizzazione per utilizzare strutture e impianti per la protezione civile esistenti per scopi diversi della protezione civile o per scopi non militari, deve essere richiesta alle autorità di protezione antincendio. Per stabilire la concentrazione massima di persone il fattore determinante è la sicurezza delle persone.

2 Per realizzare modifiche edili e installazioni mediali è obbligatorio richiedere il permesso alle autorità competenti.

3 Se in via eccezionale in rifugi e impianti esistenti non è possibile applicare misure edili e tecniche, non è ammesso utilizzarli al di fuori delle destinazioni di servizio, vale a dire per scopi diversi da quelli della protezione civile o militare, a meno che non sia possibile garantire la sicurezza delle persone mediante altre misure adeguate.

## **7 Validità**

La presente nota esplicativa è in vigore dal 1° luglio 1994.

Approvato dalla Commissione Tecnica AICAA il 12 aprile 1994.

Gli adattamenti alle prescrizioni di protezione antincendio AICAA 2003 sono stati effettuati il 16 ottobre 2003.

La presente nota esplicativa antincendio è stata rielaborata in agosto / settembre 2003 in accordo con l'Ufficio federale per la protezione della popolazione (UFPP) e lo Stato maggiore generale (DPIO).